

STATUTO

“COORDINAMENTO UNITÀ CINOFILE DA SOCCORSO DELLA REGIONE VENETO - ODV”

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, l'associazione denominata "Coordinamento Unità Cinofile da Soccorso della Regione Veneto ODV", essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Negli atti, documenti e comunicazioni può assumere l'acronimo di CCRV oppure C.C.R.V.

L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'organizzazione ha sede legale in via Cristoforo Sabbadino 36 nel comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è Ente di Terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via prevalente l'attività di protezione civile ex art 5 lett. Y D.Lgs. 117/2017, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

A titolo di esempio, le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- a) promuovere, organizzare e partecipare a simulazioni ed esercitazioni di emergenza allo scopo di addestrare i cani e i volontari delle organizzazioni aderenti;
- b) svolgere attività di prevenzione, promuovendo ed organizzando corsi di formazione per la popolazione e presso le scuole;
- c) coordinare, agevolare, promuovere l'attività degli operatori cinofili svolgendo attività di informazione e formazione tecnica e teorico-pratica relativa alla particolare figura del cinofilo soccorritore;
- d) Coordinare gli interventi in caso di calamità o emergenze per lo svolgimento dell'attività di ricerca persone all'interno del sistema di Protezione civile e su disposizione delle Autorità preposte.
- c) svolgere, su richiesta della Protezione Civile Regionale, assistenza ad ogni altra attività per la quale la stessa ne faccia richiesta.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, nel territorio nazionale ed internazionale.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati del CCRV le Organizzazioni che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Nel rispetto delle quote prefissate per legge, possono aderire C.C.R.V le organizzazioni senza scopo di lucro iscritte al RUNTS (per il periodo transitorio si considera la presentazione di richiesta di migrazione al RUNTS fino all'effettiva iscrizione al termine del periodo transitorio) ed inserite nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Veneto,

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 60 gg, ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati, tramite i loro rappresentanti, hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- per le prestazioni rese in caso di attività da parte dei volontari delle organizzazioni aderenti al CCRV potranno essere erogati rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate e nei limiti stabiliti dal regolamento interno del CCRV.

Hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- svolgere attività cinofila correlata alla prima emergenza intervenendo in caso di calamità;
- svolgere attività ausiliare di assistenza alla popolazione;
- collaborare alle varie attività ed iniziative del CCRV;
- rispettare il presente statuto e il regolamento interno operando con spirito di solidarietà e correttezza;

ART. 8 **(Volontario e attività di volontariato)**

Per lo svolgimento delle attività di protezione civile il CCRV si avvale dei volontari messi a disposizione dai gruppi associati.

I Volontari per operare devono aver svolto e superato specifici percorsi di formazione obbligatoria previsti dalle Leggi e norme nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

I volontari svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il CCRV, nel rispetto di quanto previsto dalle Leggi e norme nazionali e regionali in materia di Protezione Civile, con separati regolamenti tecnici può disciplinare propri percorsi formativi ed abilitativi di quei volontari che assumeranno la qualifica di operativi con abilitazioni specifiche.

La qualità di "volontario" è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Ogni associato volontario di protezione civile ha il dovere di frequentare le attività formative ed addestrative per acquisire e mantenere la qualifica.

ART. 9 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, cessazione dell'attività o mancato versamento della quota associativa se prevista.

L'associato può recedere dal CCRV mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Collegio dei garanti contabili

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ogni associato nominerà un proprio membro permanente ed un sostituto quale componente dell'assemblea, con diritto di voto ed elezione negli organi sociali.

E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo 1 (uno) associato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, approva il regolamento di attuazione dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Viene convocata per modificare lo statuto dell'organizzazione, ne delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

ART. 15 **(Organo di Amministrazione)**

L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera attuando le volontà e gli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è composto da numero 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea tra i membri permanenti/sostituti nominati dai gruppi associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- Riceve, vaglia e promuove le proposte dei singoli associati.
- Assume le decisioni in materia di disciplinare, comminando direttamente il richiamo e la sospensione oppure proponendo all'assemblea la decisione sull'espulsione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dai membri dell'Organo di Amministrazione..

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il presidente convoca l'assemblea per le elezioni del nuovo Organo di Amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Collegio dei Garanti contabili)**

L'Assemblea elegge un Collegio dei Garanti Contabili costituito da tre membri effettivi e da due supplenti scelti anche tra i volontari degli associati.

Il collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- agisce di propria iniziativa, oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione su richiesta di questi;
- riferisce annualmente all'Assemblea, con relazione scritta, la situazione amministrativa e contabile dell'Associazione.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti è tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- d) Il registro dei volontari di ogni singola associazione, quali risorse disponibili all'attività istituzionale del Coordinamento, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative da versarsi annualmente entro il 31 marzo;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

**ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**ART. 32
(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 33
(Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente Statuto, che si compone di nr 10 fogli viene adottato con delibera assembleare del 18.09.2022 come da allegato verbale e sostituisce il precedente.

*il Presidente
Simbulo Lorenzo
M. M. M. M. M.*

*il Segretario
Amosso Alberto*

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI VENEZIA 1
SERIE ATTI PRIVATI

Reg. II 10 OTT 2022 1918

Liquidati Euro ESENTE

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO
Stefania BRESCIA

(*) Firma in delega del Direttore Provinciale



COORDINAMENTO
CINOFILO
VENETO
ITALY
COORDINAMENTO UNITÀ CINOFILE
DA SOCCORSO DELLA REGIONE VENETO
C.F. 93200380231

Verbale di Assemblea Straordinaria

L'anno 2022, il giorno 18 settembre alle ore 9,00, presso l'Auditorium L. Sbrogì in Favaro Veneto (VE) si è riunita l'Assemblea Straordinaria degli aderenti al "Coordinamento Unità Cinofile da Soccorso Regione Veneto" per discutere e deliberare sulla modifica/aggiornamento dello Statuto sociale.

Assume la presidenza dell'assemblea il Segretario Generale del CCRV sig. Simbula Lorenzo il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Alberto Annoso.

Il Presidente, constatato e fatto constatare :

- a) che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata;
- b) che sono presenti direttamente presenti i rappresentanti di n. 13 (tredici) Associazioni ed altre nr. 2 (due) associazioni hanno rilasciato delega ad altrettanti presenti come da foglio presenze sottoscritto ed allegato al presente verbale di cui ne fa parte integrante, con deleghe regolarmente sottoscritte e conservate agli atti.
- c) che sono assenti i rappresentanti di n. 1 associazioni aderenti.

Quindi ai sensi dell' art. 4 del vigente statuto dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.D.G.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria degli associati al Coordinamento Unità Cinofile da Soccorso Regione Veneto per modificare/aggiornare lo statuto sociale e che tali modifiche/aggiornamenti rispondono sia all'esigenza di adattarlo a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, sia alle mutate esigenze associative.

Si procede alla lettura, articolo per articolo.

Al termine del dibattito viene messo in votazione palese la modifica/aggiornamento dello Statuto.

L'assemblea con voto palese ne delibera l'approvazione: 14 (quattordici) favorevoli ed 1 (uno) contrari.

Il testo così definito viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

L'organo di Amministrazione provvederà a compiere tutte le pratiche necessarie conseguenti la presente deliberazione e la relativa iscrizione al RUNTS.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire sin da ora mandato al presidente di apportare le eventuali modifiche o integrazioni che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in materia di applicazione di Codice del Terzo Settore.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,41 previa stesura e lettura e approvazione del presente verbale.

Letto il presente verbale l'assemblea lo approva all'unanimità.

Il Presidente
Simbula Lorenzo



Il Segretario
Annoso Alberto

